

Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense – Cass. n. 21831/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - Ricorso per cassazione - Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense - Violazione - Improcedibilità o inammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può radicare, di per sè, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito. Ne consegue che non può essere considerato improcedibile il ricorso ove il ricorrente non abbia provveduto alla formazione di apposito fascicoletto contenente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, atteso che l'onere del ricorrente di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 7 del d. lgs. n. 40 del 2006 è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, mentre per gli atti e i documenti del fascicolo d'ufficio, è sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6 c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21831 del 29/07/2021 (Rv. 661927 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_366

Corte

Cassazione

21831

2021